



# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

**Modifica del 30 novembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 158<sup>bis</sup> cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 211<sup>bis</sup> cpv. 3*

<sup>3</sup> Il DFI approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il consiglio di amministrazione di compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è previamente consultato.

*Art. 213*

*Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 831.101

